



RESOCONTO

RIUNIONE OSSERVATORIO MILANESE 21 marzo 2023

Gruppo processo civile di cognizione riformato

Alla riunione del 21 marzo 2023 del gruppo hanno partecipato:

- gli avvocati ANSELMI, ARIANNA, ARLENGHI, BREGGIA, CANAL, CATANO, CERBONI, CICERO, CONSOLO, FASULO, GEA, GRANATA, LEO, LONGO, MASI, MASTRIA, MATAACCHIONI, MOIRAGHI, MOLINARI, MONEGAT, MOSCOLONI, PINNA, PROIETTO, ROMANO, ROSADA, TASCA, TOFFOLETTO, TORNATORE;
- i professori SALVANESCHI, VILLATA;
- i giudici ATTARDO, GATTARI, MAMMONE, MANTOVANI, MARCONI, RICCI, RIVA CRUGNOLA (in pensione), SPERA;
- la funzionaria MARCHESE.

In apertura della riunione si è riferito dell'**incontro tenutosi il 7 marzo scorso tra alcuni magistrati partecipanti al gruppo e il Presidente ff del Tribunale**, incontro nel corso del quale sono state rappresentate al Presidente le criticità organizzative emerse in particolare nella riunione del gruppo dell'1 febbraio scorso in relazione alla riformata fase introduttiva del processo di cognizione avanti il Tribunale: il Presidente ha preso atto di tale illustrazione e si è riservato ogni iniziativa in merito, in particolare quanto al funzionamento della Cancelleria centrale e alla necessità di celere iscrizione a ruolo dei procedimenti retti dal nuovo rito.

La riunione è stata poi dedicata all'esame delle **nuove norme** in tema di **processo d'appello**, con particolare riferimento ai procedimenti d'appello **avanti il Tribunale**: nuove norme da applicarsi, secondo il novellato art.35 dlgs n.149/2022, **per tutte le impugnazioni proposte dopo il 28.2.2023** ¹.

Al riguardo si è rilevato come le **modifiche principali** ² al rito previgente riguardino:

- la **riscrittura dell'art.342 cpc** in tema di contenuto dell'atto di appello;
- la **re-introduzione per i procedimenti avanti alla corte d'appello** -ex artt. 349bis e 350 cpc nel nuovo testo- della figura del **consigliere istruttore**, deputato alla **trattazione monocratica della causa**, rimanendo poi confermato il carattere collegiale della fase

¹ Cfr. il quarto comma dell'art.35 del dlgs n.149/2022 come modificato dall'art.1, comma 380, della legge di bilancio n.197/2022: "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436 bis, 437, e 438 del codice di procedure civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023."

² Modifiche di minor rilievo sono quelle di cui al **nuovo testo dell'art.326 cpc**, in tema di **decorrenza del termine breve per l'impugnazione**, e al **nuovo testo dell'art.334 cpc** in tema di **inefficacia della impugnazione incidentale tardiva anche nel caso di improcedibilità della impugnazione principale**.

decisoria avanti la Corte d'appello e il carattere interamente monocratico del giudizio d'appello avanti il tribunale;

- la **abrogazione dell'art.348ter cpc** prevedente il c.d. filtro, vale a dire la decisione dell'appello con ordinanza di inammissibilità;
- la previsione -ai sensi del nuovo testo degli artt. 349bis, 350, 348bis e 350bis cpc- di **due moduli procedurali** per la decisione della impugnazione,
 - l'uno, **ordinario**, prevedente la **trattazione della causa** (avanti alla corte in via monocratica da parte del consigliere istruttore) e quindi la fase decisoria;
 - l'altro, **semplificato**,
 - in presenza dei **presupposti ex art.348bis cpc (inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello)** nonché **ex art.350 terzo comma cpc (manifesta fondatezza o ridotta complessità dell'appello, urgenza della causa)**,

direttamente sfociante senza trattazione nella fase decisoria;

- la **riduzione dei casi di rimessione al primo giudice**, realizzata attraverso l'abrogazione dell'art.353 cpc e la **riscrittura dell'art.354 cpc**, ora prevedente la remissione al primo giudice solo nei casi di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado, di carenza di integrazione del contraddittorio sempre in primo grado e di nullità della sentenza di primo grado ex art.161 cpc secondo comma;
- la **riscrittura** delle norme in tema di **sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata** di cui agli artt. 283 e 351 cpc.

Quanto al primo punto si è richiamato il **nuovo testo dell'art.342 cpc**:

“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:

1. il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2. le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3. le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.”

e si è osservato che la **riscrittura** della norma attiene ai **requisiti di contenuto dei motivi di appello**, essendo rimaste inalterate la previsione di introduzione con citazione, il richiamo alle indicazioni di cui all'art.163 cpc e anche la misura del previgente termine libero a comparire, ora espressamente indicato nel secondo comma.

Quanto a tale riscrittura la formula usata nel nuovo testo della norma è sembrata meglio delimitare i **requisiti dei motivi di appello**, ciascuno dei quali deve contenere l'**indicazione del “capo”** (e non più della “parte”) della sentenza **impugnato** nonché l'**indicazione delle censure in fatto e in diritto, con modalità espositive chiare, sintetiche e specifiche**, modalità, del resto, le prime due già prescritte in generale per gli atti processuali dal **nuovo testo dell'art.121 cpc**, il quale, sotto il titolo “Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti”, prevede che “Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al

raggiungimento del loro scopo. **Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico**³.

Al riguardo si è rilevato che, secondo la preferibile interpretazione:

- il riferimento al **“capo”** della sentenza impugnata (e non più, come si è già detto, alla “parte”) va inteso come riferimento a una **statuizione minima della sentenza, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria** nell’ambito della controversia quanto al contenuto del dispositivo⁴;
- la sanzione della **inammissibilità** risulta predicata dalla norma solo in riferimento alla **carenza dei requisiti di contenuto di ciascun motivo e non anche in riferimento alla assenza dei requisiti espositivi di specificità chiarezza e sintesi**, come denotato dalla formulazione letterale della norma, salvo il caso nel quale le aporie espositive rendano incomprensibile o del tutto generico il contenuto del motivo.

Secondo opinione espressa da taluni partecipanti al gruppo la nuova formulazione della norma conferma il carattere dell’**appello** come **impugnazione a critica vincolata**, con la conseguenza della **inammissibilità di atti di appello che si limitino a denunciare genericamente l’erroneità della sentenza impugnata riproducendo le argomentazioni già disattese dal primo giudice senza rivolgere alla motivazione di primo grado specifiche critiche**: rispetto a tale configurazione di inammissibilità altri partecipanti al gruppo hanno peraltro rilevato come anche di recente la Cassazione abbia rinviato alla Corte di appello milanese procedimenti nei quali si era pronunciata l’inammissibilità per difetto di motivi di impugnazione specifici avendo la Cassazione affermato che dall’insieme dell’atto di appello erano comunque ricavabili le censure mosse alla decisione di primo grado, cosicché in tali casi sembra più semplice dichiarare l’infondatezza dei motivi piuttosto che l’inammissibilità dell’appello.

Si è poi rilevato quanto alla **costituzione del convenuto** che l’art.343 cpc continua a prevedere il termine di **venti giorni** calcolato a ritroso rispetto all’udienza indicata in citazione ovvero rispetto a quella differita ex art.349bis, termine al quale è collegata la **decadenza** rispetto alla proposizione di **appello incidentale**.

Quanto allo **svolgimento del giudizio d’appello** si è sottolineato che:

- avanti alla Corte d’appello l’art.349bis cpc affida al presidente la facoltà di un esame preliminare della impugnazione che può portare, alternativamente:
 - alla nomina del relatore e a disporre la discussione orale della causa in presenza dei presupposti ex artt. 348bis e 350 terzo comma cpc
 - ovvero alla nomina del consigliere istruttore per la trattazione della causa,
 - ferma poi restando anche in caso di nomina del consigliere istruttore la possibilità per costui di disporre la discussione orale della causa sussistendone i presupposti;

³ Le modifiche alla norma sono riportate in grassetto.

⁴ Al riguardo cfr. Cass. n.30728/2022 e n.10760/2019, secondo le cui massime:

“Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di reconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coesenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.”

- al riguardo nelle varie corti si sono adottate soluzioni organizzative diverse, in talune essendo stato ritenuto troppo gravoso lo *screening* iniziale affidato al presidente, con conseguente prassi di nomina sempre del consigliere istruttore;
- avanti al Tribunale la scelta tra la immediata discussione orale e la trattazione della causa resta invece affidata sempre al giudice monocratico assegnatario del procedimento.

Quanto al **modulo procedimentale ordinario** si è poi rilevato che:

- secondo il **nuovo testo dell'art.350 secondo e quarto comma cpc** nella **prima udienza** il giudice -avanti alla corte rappresentato dal consigliere istruttore, avanti al tribunale dal giudice assegnatario della causa- provvede:
 - alle **verifiche preliminari** relative al contraddittorio,
 - alla dichiarazione di **contumacia** del convenuto,
 - alla **riunione** degli appelli avverso la medesima sentenza,
 procedendo poi al **tentativo di conciliazione**, “ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti” e alla **valutazione delle richieste istruttorie** “dando disposizioni per l’assunzione avanti a sé delle prove ammesse”;
- secondo il **nuovo testo dell'art.352 cpc** il giudice, esaurita la trattazione, “fissa davanti a sé l’**udienza di remissione della causa in decisione**”, assegnando alle parti -salva rinuncia delle stesse- **termini perentori a ritroso** rispetto a tale udienza per il deposito rispettivamente di **note contenenti la precisazione delle conclusioni** (termine non superiore a 60 giorni), di **comparse conclusionali** (termine non superiore a 30 giorni) e di **note di replica** (termine non superiore a 15 giorni): all’udienza la causa è trattenuta in decisione dal giudice monocratico del tribunale, mentre davanti alla corte il consigliere riserva la decisione al collegio, la sentenza dovendo poi essere depositata nei sessanta giorni successivi all’udienza.

Si è poi rilevato che nel caso di **mancata comparsa dell'appellante alla prima udienza** -così come nel caso di **mancata costituzione dell'appellante nei termini**- rimane **inalterata** la disciplina di **improcedibilità dell'appello ex art.348 cpc primo e secondo comma**, con la precisazione di cui al **nuovo terzo comma** di tale norma, secondo il quale **l'improcedibilità è dichiarata con sentenza**, salvo il caso di rilievo della stessa avanti alla corte d'appello da parte del consigliere istruttore, il quale “provvede con ordinanza reclamabile” ex art.178 cpc avanti il collegio, con conseguente decisione collegiale ex art.308 cpc secondo comma ⁵.

Quanto al **modulo procedimentale semplificato** si è poi rilevato che, come si è già accennato, a tale modulo può dare innesco:

- **avanti alla corte:**

⁵ **nuovo testo art.348 cpc** (modifiche in grassetto):

“L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma.”

- il **presidente ex art.349bis cpc designando** nella fase iniziale del procedimento (non il consigliere istruttore ma) **il relatore** e disponendo la **comparizione delle parti avanti al collegio per la discussione orale della causa**;
- il **consigliere istruttore ex art.350bis cpc terzo comma al termine della prima udienza, sentite le parti** e disponendo la discussione orale della causa;
- **avanti il tribunale il giudice assegnatario della causa nella prima udienza, sentite le parti** e disponendo la discussione orale della causa sempre **ex art.350 cpc terzo comma**;
- **in tutti i casi** in presenza dei **presupposti** di:
 - **inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello** ex art.348bis cpc ⁶;
 - **manifesta fondatezza dell'appello** ex art.350 cpc terzo comma;
 - opportunità della discussione orale in ragione della **ridotta complessità o dell'urgenza della causa** ex at.350 cpc terzo comma,

vale a dire in presenza di presupposti che denotino la opportunità di una **fase decisoria** per così dire **“immediata”** e nella quale le **difese conclusionali** così come la **sentenza** possano quindi assumere **forme semplificate** rispetto a quelle ordinarie.

Quanto a tale **fase decisoria**, definita dal **titolo dell'art.350bis cpc “a seguito di discussione orale”** si è poi rilevato che:

- **nel primo comma dell'art.350bis cpc** è contenuto un generale **richiamo** al nuovo testo dell'**art.281sexiex cpc**, secondo il quale:

“Se non dispone a norma dell'articolo 281- quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”,

richiamo che potrà quindi trovare **integrale applicazione** per i giudizi d'appello **avanti al Tribunale**, salvo l'inciso iniziale dell'art.281sexies cpc;

- **nel secondo comma dell'art.350bis cpc** si precisa peraltro che **“dinanzi alla corte d'appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza avanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.”**, per il resto rimanendo fermo il richiamo alle modalità decisorie ex art.281sexies cpc;
- **nel terzo comma dell'art.350bis cpc** si prevede inoltre, è da ritenere per entrambi i casi, che **“La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi”**, così accentuandosi anche per tale profilo il carattere semplificato del modulo procedimentale.

⁶ Solo per tali due presupposti l'art.348 bis cpc, al secondo comma, prevede che essi debbano sussistere sia per l'appello principale che per quello incidentale, in mancanza dovendosi ricorrere al modulo procedimentale ordinario.

Quanto infine alla disciplina in tema di **sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza appellata**, si è richiamata la disciplina di cui al **nuovo testo degli artt. 283 e 351 cpc** ⁷, rilevando che nella riscrittura dei due articoli le **principali novità** sono rappresentate:

- dalla introduzione quale presupposto per la sospensione dei **requisiti, alternativi, della manifesta fondatezza dell'appello ovvero del pregiudizio grave e irreparabile** derivante dall'esecuzione “pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”, così modificandosi la precedente formula normativa relativa più genericamente a “gravi e fondati motivi”: al riguardo si è osservato che all'esito della modifica normativa il presupposto sufficiente per la sospensione può concernere anche solo il *periculum*, indipendentemente dalla valutazione del *fumus* di fondatezza della impugnazione;
- dalla previsione che **l'istanza di sospensione**,
 - in via generale da proporsi con l'impugnazione principale o con quella incidentale e sulla quale si decide con ordinanza non impugnabile, avanti alla Corte da parte del collegio,

⁷ **nuovo testo art.283 cpc** (modifiche in grassetto):

“Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità.

Se l'istanza prevista **dal primo e dal secondo comma** che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta **al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena** pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

nuovo testo art. 351 cpc (modifiche in grassetto):

“Sull'istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.

La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti **all'istruttore** o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, **con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza** in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. **Davanti alla corte d'appello, se l'udienza è stata tenuta dall'istruttore il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali.** Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.”

possa essere proposta o riproposta anche nel corso del giudizio d'appello “se si verificano **mutamenti nelle circostanze**, che devono essere **specificamente indicati** nel ricorso, **a pena di inammissibilità.**”.

La riunione si è conclusa con l'esame del **nuovo istituto del rinvio pregiudiziale** di cui al **nuovo art.363bis cpc**, secondo il quale:

“Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

1. la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2. la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3. la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.”

Al riguardo si è rilevato come tale **nuova forma di nomofilachia**, ancorata alla **iniziativa del giudice di merito** e di per sé destinata a produrre i propri **effetti vincolanti nel solo giudizio di cognizione nel quale è attivata**, possa essere innescata:

- **“sentite le parti”** e dunque all'esito di contraddittorio sul punto, per risolvere una **questione**:
 - esclusivamente **di diritto**,
 - **necessaria alla definizione**, anche parziale, **della controversia**, dunque dirimente rispetto alla causa di merito,
 - **non ancora risolta dalla Cassazione**,
 - connotata da **gravi difficoltà interpretative**,
 - suscettibile di porsi in **numerosi giudizi**, dunque potenzialmente ripetitiva,
- con **ordinanza motivata** recante, in riferimento al requisito delle difficoltà interpretative, **specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili**,

e dia adito a una pronuncia della Corte di cassazione solo ove il rinvio superi il **vaglio di ammissibilità** -riservato al primo presidente della Corte- relativo alla sussistenza dei presupposti normativi.

Rispetto a tale disciplina ci si è chiesti in particolare se il **requisito della mancanza di una soluzione della questione in sede di legittimità** vada inteso in riferimento alla totale assenza di pronunce della Cassazione sul tema ovvero alla assenza di una soluzione univoca da parte della Cassazione, situazione che si verifica in presenza di contrasto fra diversi orientamenti di legittimità non ancora risolti dalle sezioni unite: tra i partecipanti al gruppo è prevalsa la seconda opinione, la prima apparendo limitativa della funzione nomofilattica dell'istituto. Si è comunque escluso che il rinvio possa essere attivato laddove sulla questione pregiudiziale si sia in presenza di un orientamento di legittimità consolidato.

Taluni partecipanti al gruppo hanno poi sottolineato come il rinvio pregiudiziale sia **istituto da applicare con cautela**, onde evitare che il rinvio e la conseguente pronuncia della Cassazione intervengano prima ancora che le diverse opzioni interpretative si siano compiutamente manifestate in sede di merito in riferimento a casi concreti, solo in relazione ai quali si possono sviluppare orientamenti non astratti e idonei a dar luogo a un effettivo confronto giurisprudenziale: confronto senza il quale anche il giudice di legittimità si trova privato di un complessivo contesto interpretativo in grado di far apprezzare compiutamente il peso delle diverse soluzioni, così virandosi verso una visione “autoritaria e burocratica” dell'esercizio della giurisdizione ⁸.

Altri partecipanti al gruppo hanno invece sottolineato l'**utilità del nuovo istituto** proprio in riferimento a **quesiti interpretativi**, ad esempio in materia di **nuove norme processuali**, che necessitano di una **immediata soluzione onde evitare il protrarsi di incertezze riverberantisi su un numero elevato di processi**, con evidenti conseguenze in termini di ragionevole durata dei procedimenti e di prevedibilità delle decisioni.

In ogni caso quali questioni suscettibili di essere oggetto di rinvio pregiudiziale si sono indicate **questioni in materia processuale** nonché **questioni ricorrenti in materie specifiche**, ad esempio la materia bancaria e finanziaria, ove per anni si sono verificati filoni di orientamento di merito difformi e ripetitivi in attesa di un intervento nomofilattico risolutivo.

Si è infine concordato di fissare una ulteriore **riunione del gruppo**

martedì 9 maggio 2023 ore 15/17 presso la saletta ANM del palazzo di giustizia

da dedicare a una riflessione sul **tentativo di conciliazione**, istituto cui la riforma ha dato nuova rilevanza.

resoconto a cura di *elena riva crugnola*

⁸ La possibilità di una deriva “autoritaria e burocratica” dell'istituto è sottolineata da ANTONIO SCARPA, *Il rinvio pregiudiziale ex art.363bis cpc: una nuova “occasione” di nomofilachia?*, in www.giustiziainsieme.it.